

Segnalazione per il Servizio Novità
(a cura della dott.ssa Assunta Cocomello)

Misure cautelari - Personali – Computo dei termini – Retrodatazione della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. -Desumibilità dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare - Apposizione di omissis a dichiarazioni accusatorie di collaborante – Rilevanza ai fini della desumibilità – Esclusione.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini della misura cautelare, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, l'apposizione di *omissis* da parte del Pubblico Ministero ad una parte delle dichiarazioni del collaborante, effettuata allo scopo di tutelare la segretezza delle indagini, non può essere utilizzata a sfavore dell'indagato che affermi l'avvenuto decorso dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen, quale argomento per ritenere la mancanza di desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza dei fatti relativi alla seconda ordinanza .

Sezione Quinta, udienza 2/11/2017 (dep.9/2/2017), n. 6063 – Presidente M. Fumo, Estensore E.de Gregorio.